

QUESITO

In merito alla partecipazione alla procedura in oggetto si chiede conferma che l'Impresa concorrente possa indicare quale progettista la società che ha redatto il progetto definitivo posto a base di gara. In caso affermativo, si richiede alla Stazione Appaltante di rendere disponibile tra la documentazione il progetto anche in formato editabile in riferimento a quanto riportato nella Linea Guida n. 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 5499 del 1 luglio 2022.

RISPOSTA

1) Il principio enucleato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5499 del 1 luglio 2022 è corretto ed applicabile ancor oggi e va letto ora alla luce del D.Lgs. 36/2023, art. 16, comma 2: "In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro." Non sussiste pertanto un principio di incompatibilità rispetto all'indicazione, quale progettista, della Società che ha redatto il progetto definitivo.

2) Le citate Linea Guida n. 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non erano vincolanti con il vecchio codice, tanto meno lo sono oggi in considerazione che sono anche formalmente cadute. Tutti i documenti restano a disposizione degli operatori economici in formato non editabile ma comunque di uso corrente accedendo al link individuato nel disciplinare di gara, e inserendo le credenziali indicate nel medesimo documento, si ha pertanto la possibilità di consultare tutti gli elaborati progettuali.

Cordiali saluti, la Stazione Appaltante